Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Lunedì, 9 marzo 1925** — **numero 56**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2610 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria. *A Boffi.* — Ancona: *G Focola* — Aquila: *F Agnelli* — Arezzo: *A Pellegrini* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana* — Bologna *L. Cappelli* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E Castoldi.* — Cagliari: *R Carta Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso (*) — Caserta: (*). — Catania: *G Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *E Piccirilli.* — Como: *C Nani e C.* — Cosenza: *R Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G Salomone* — Ferrara: *Taddei Soati* — Firenze: *A. Rossini* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G Pilone* — Forlì *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* — Girgenti: *L. Bianchetta* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S Benedusi* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S Belforte e C* — Lucca: *S Belforte e C* — Macerata: *R Franceschetti* — Mantova: *Arturo Mondovì* — Massa Carrara: *E. Medici* — Messina: *G Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G T Vincenzi e nipote* — Napoli: *Anonima Libraria italiana* — Novara: *R Guaglio* — Padova: *A Draghi* — Palermo: *O Fiorenza* — Parma: *D Vannini* — Pavia: *Succ Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O Semprucci* — Piacenza: *V Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite* — Pola: *E Schmidt* — Potenza (*) — Ravenna: *E Lavagna e F* — Reggio Calabria: *R D'Angelo* — Reggio Emilia: *L Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin* — Salerno: *P Schiavone.* — Sassari: *G Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L d'Ignazio* — Torino: *F Casanova e C* — Trapani: *G Banci* — Trento: *M Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin* — Verona: *R Cabianca* — Vicenza: *G Galla* — Zara: *E de Schönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Entro il corrente mese sarà iniziato il servizio di vendita dei ***BUONI POSTALI FRUTTIFERI,*** *nominativi a taglio fisso, non cedibili, non sequestrabili, esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie presente o futura, con interesse graduale e composto.*

I BUONI POSTALI FRUTTIFERI *da L. 100, L. 500 e L. 1000 possono essere acquistati al loro valore nominale presso qualsiasi* ***Ufficio postale del Regno e delle Colonie;*** *e così pure, presso qualsiasi Ufficio, possono essere rimborsati* ***in qualunque momento*** *insieme con gli interessi maturati fino al giorno della riscossione.*

A seconda del tempo trascorso tra la data di emissione e quella del rimborso, vengono corrisposte per ciascun buono le somme indicate nelle seguenti tabelle:

	BUONI DA L. 100		BUONI DA L. 500		BUONI DA L. 1000	
entro 2 mesi dall'emissione	L. 100 —		L. 500 —		L. 1000 —	
dopo 2 » »	» 100,50		» 502,50		» 1005 —	
» 4 » »	» 101 —		» 505 —		» 1010 —	
» 6 » »	» 101,60		» 508 —		» 1016 —	
» 8 » »	» 102,10		» 510,50		» 1021 —	
» 10 » »	» 102,70		» 513,50		» 1027 —	
» un anno »	» 103,50		» 517,50		» 1035 —	
» 14 mesi »	» 104 —		» 520 —		» 1040 —	
» 16 » »	» 104,70		» 523.50		» 1047 —	
» 18 » »	» 105,40		» 527 —		» 1054 —	
» 20 » »	» 106,20		» 531 —		» 1062 —	
» 22 » »	» 107 —		» 535 —		» 1070 —	
» 2 anni »	» 108,10	più L. 0,90 per ogni successivo bimestre maturato	» 540,50	più L. 4,50 per ogni successivo bimestre maturato	» 1081 —	più L. 9 per ogni successivo bimestre maturato
» 3 » »	» 113,50		» 567,50		» 1135 —	
» 4 » »	» 118,90		» 594,50		» 1189 —	
» 5 » »	» 124,60		» 623 —		» 1246 —	
» 6 » »	» 130,20		» 651 —		» 1302 —	
» 7 » »	» 136 —		» 680 —		» 1360 —	
» 8 » »	» 142,20		» 711 —		» 1422 —	
» 9 » »	» 148,60	più L. 1,30 per ogni successivo bimestre maturato	» 743 —	più L. 6,50 per ogni successivo bimestre maturato	» 1486 —	più L. 13 per ogni successivo bimestre maturato
» 10 » »	» 156,60		» 783 —		» 1566 —	
» 11 » »	» 164,60		» 823 —		» 1646 —	
» 12 » »	» 172,80		» 864 —		» 1728 —	
» 13 » »	» 180,90		» 904.50		» 1809 —	
» 14 » »	» 189 —	più L. 1,70 per ogni successivo bimestre maturato	» 945 —	più L. 8,50 per ogni successivo bimestre maturato	» 1890 —	più L. 17 per ogni successivo bimestre maturato
» 15 » »	» 199,30		» 996,50		» 1993 —	
» 16 » »	» 209,70		» 1048,50		» 2097 —	
» 17 » »	» 220,10		» 1100,50		» 2201 —	
» 18 » »	» 230,50		» 1152,50		» 2305 —	
» 19 » »	» 241.50		» 1207,50		» 2415 —	
» 20 » »	» 252,90		» 1264,50		» 2529 —	

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 452.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1925, n. 210.

Composizione della Commissione di disciplina per il personale civile dell'Aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084; 14 maggio 1924, n. 843, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e le successive modificazioni;

Ritenuto che i ruoli organici del personale civile del Commissariato di aeronautica non consentono di costituire la Commissione di disciplina nel modo previsto dall'art. 68 del citato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e che, pertanto, è necessario emanare norme speciali in materia per l'Amministrazione anzidetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Presso il Commissariato di aeronautica, la Commissione di disciplina per gli impiegati civili, stabilita dall'art. 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, in mancanza di funzionari civili del grado 4°, è presieduta dall'ufficiale generale preposto all'amministrazione del personale.

I membri effettivi e supplenti, della stessa Commissione, vengono scelti fra i funzionari civili dei gradi 6° e 7°.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 31. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 453.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1925, n. 212.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, e conseguente diminuzione nello stato di previsione dell'entrata, per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la maggiore assegnazione di L. 500,000 per la prosecuzione dei lavori di costruzione del nuovo edificio della Biblioteca centrale nazionale di Firenze.

L'anzidetta somma viene iscritta alla competenza del capitolo (aggiunto) n. 259: « Assegnazione straordinaria per i lavori di costruzione del nuovo edificio della Biblioteca centrale nazionale di Firenze » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-25.

Art. 2.

E' apportata la diminuzione di L. 2,250,000 ai residui del capitolo (aggiunto) n. 452: « Somma da anticipare al Tesoro dalla Cassa centrale di risparmi e depositi in Firenze, ecc. », dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1924-25 ed ai residui del capitolo n. 227 (aggiunto): « Spese in dipendenza dei lavori di assetto edilizio del Regio istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'indicato esercizio.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Minitero della istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 33. — GRANATA.

Tabella delle variazioni da apportarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-1925.

In aumento:

Cap. n. 3. — Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale	L. 145,000.—
Cap. n. 143-*ter* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato nelle spese per l'assetto edilizio del Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze (quinta delle trentacinque annualità di cui alla legge 6 gennaio 1921, n. 28)	» 86,497.06
Cap. n. 146-*quater* (di nuova istituzione). — Spese per urgenti lavori di riparazione all'edificio sede dell'Osservatorio astronomico di Bologna	» 8,000.—
	L. 239,497.06

In diminuzione:

Cap. n. 162. — Annualità dovuta alla Cassa centrale di risparmi e depositi in Firenze ad estinzione del mutuo, ecc. (capitolo soppresso)	L. 86,497.06

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 454.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1925, n. 211.

Fissazione del diritto di statistica per ogni tonnellata di sparto proveniente dalla Tripolitania e dalla Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le disposizioni sul diritto di statistica approvate con R. decreto 22 novembre 1914, n. 1289, successivamente modificate con l'allegato *C* al R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2165, con l'allegato *C* al R. decreto legge 9 giugno 1921, n. 806, e con l'allegato *C* al R. decreto 11 luglio 1923, n. 1545;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Per lo sparto proveniente dalla Tripolitania e dalla Cirenaica è stabilito alla importazione nel Regno il diritto di statistica di L. 0.25 per tonnellata.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI SCALEA — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 *marzo* 1925.
Atti del Governo, registro 234, *foglio* 32. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 455.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° febbraio 1925, n. 214.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo all'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di porre in grado l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari di provvedere all'estinzione di debiti per rette arretrate verso convitti nazionali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, secondo le norme dei suoi ordinamenti, all'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari, un mutuo di L. 130,000 per pagamento di rette arretrate a convitti nazionali, al tasso d'interesse stabilito pei prestiti a condizioni ordinarie, con ammortamento in 30 anni e con la garanzia da costituire mediante vincolo di usufrutto e di ipoteca su rendita consolidata dello Stato.

Art. 2.

L'Istituto predetto è autorizzato a contrarre, a norma dell'art. 13 del R. decreto 16 agosto 1914, n. 998, il mutuo di cui all'art. 1.

Art. 3.

La somministrazione del mutuo avrà luogo su richiesta del presidente del Consiglio direttivo dell'Istituto, corredata del nulla osta del Ministero della pubblica istruzione con versamenti al conto corrente di cui all'art. 13 del R. decreto 16 agosto 1914, n. 998.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 *marzo* 1925.
Atti del Governo, registro 234, *foglio* 35. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 456.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1925, n. 213.

Condono di mutui concessi al comune di Venezia ai termini dei decreti Luogotenenziali 25 giugno 1915, n. 988, e 18 maggio 1916, n. 743.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988, e 18 maggio 1916, n. 743, coi quali vennero autorizzati mutui di favore ai Comuni più danneggiati da operazioni guerresche;

Visto che al comune di Venezia furono concessi mutui ai termini di detti decreti per un importo di L. 70,782,923.77;

Ritenuto che le condizioni nelle quali ebbe a trovarsi Venezia durante la guerra non hanno riscontro in nessun altro Comune del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I crediti dello Stato verso il comune di Venezia dipendenti dai mutui concessi al Comune stesso ai termini dei decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988, e 18 maggio 1916, n. 743, sono condonati nell'importo della somma di lire 70,782,923.77.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 *marzo* 1925.
Atti del Governo, registro 234, *foglio* 34. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 457.

REGIO DECRETO 15 febbraio 1925, n. 215.

Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1924-1925.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Vista la legge 22 giugno 1874, n. 1962, sulla contabilità dell'Amministrazione del fondo per il culto;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 100,000 nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1924-1925, in conseguenza della riduzione di lire 28,000 e della prelevazione di L. 40,000 già autorizzate, rimane disponibile la somma di L. 32,000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 50 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1924-1925, è autorizzata una seconda prelevazione nella somma di L. 8000 da assegnare al capitolo n. 4: « Sussidi al personale in attività di servizio » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei Conti, addì 6 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 36. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 458.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1925, n. 221.

Proroga del termine assegnato al comune di Napoli per le espropriazioni degli immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori del piano regolatore della zona occidentale della città.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1327, col quale venne approvato, agli effetti della legge 11 luglio 1913, n. 921, il piano regolatore della zona occidentale della città di Napoli, in data 28 novembre 1914, modificato in conformità della deliberazione 24 novembre 1917 di quella Giunta comunale, e fu assegnato il termine di anni 25 per l'esecuzione dei lavori, limitandosi, però, ad anni sette il termine per la espropriazione degli immobili;

Veduta l'istanza del sindaco di Napoli, a ciò autorizzato come da deliberazione della Giunta comunale in data 16 agosto 1924, perchè quest'ultimo termine fosse prorogato di anni sette;

Veduti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Sezione 1ª) e del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), rispettivamente nelle adunanze del 12 novembre 1924 e del 20 gennaio 1925, coi quali si esprime il concorde avviso che la proroga di cui sopra possa essere concessa limitatamente ad un quinquennio;

Vista la legge 11 luglio 1913, n. 921;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine di anni sette assegnato al comune di Napoli col decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1327, per procedere alle espropriazioni degli immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori del piano regolatore della zona occidentale della città è prorogato di anni cinque.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1925
Atti del Governo, registro 234, foglio 43. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 459.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1925, n. 220.

Approvazione della Convenzione 4 settembre 1923 tra l'Amministrazione militare e la Società Edilizia Monte Echia Napoli, per la consegna dei suoli del Monte Echia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il contratto 7 aprile 1915, autorizzato con legge 22 giugno 1913, n. 811, mediante il quale l'Amministrazione militare cedette alla Società Edilizia Monte Echia Napoli (Semen) alcuni suoli sul Monte Echia, ivi comprese le aree di risulta della demolizione, da effettuarsi a cura dell'Amministrazione militare, del padiglione « alle Rampe », con obbligo da parte della « Semen » di eseguire gli occorrenti lavori di arginamento delle scarpate, sistemazione di spiazzali e costruzione di strade ed a pagare, tra l'altro, alla Amministrazione militare, oltre un contributo sulle spese da detta Amministrazione sostenute per i lavori già eseguiti a sua cura, una indennità di L. 200,000, in due rate di L. 100,000 ciascuna;

Considerato che per difficoltà sorte in dipendenza della guerra, mentre le principali clausole del contratto furono eseguite, non fu possibile all'Amministrazione militare di provvedere, nel termine previsto, alla demolizione del fabbricato « alle Rampe » ed alla consegna alla « Semen » dei

suoli di risulta e fu quindi proposto, di comune accordo, di modificare su tale punto l'obbligo dell'Amministrazione militare nel senso che l'Amministrazione stessa avrebbe consegnato i suoli non più sgombri ma nel loro stato attuale, rimanendo a carico della « Semen » l'onere della demolizione del fabbricato « alle Rampe », col solo corrispettivo di far proprio il materiale di risulta;

Considerato che tale proposta fu concretata mediante stipulazione del necessario atto aggiuntivo, tra l'Amministrazione militare e la Società Semen, in data 4 settembre 1923, in Napoli;

Ritenuta la convenienza e l'urgenza di dare esecuzione a tale convenzione aggiuntiva al contratto 7 aprile 1915;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 4 settembre 1923, in Napoli, tra l'Amministrazione militare e la Società Edilizia Monte Echia Napoli, in aggiunta al contratto 7 aprile 1915, per regolare la consegna dei suoli del Monte Echia da parte dell'Amministrazione militare alla « Semen ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 41. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 460.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1925, n. 183.

Erezione in Ente morale del Collegio missionario femminile di S. Francesco d'Assisi, in Roma.

N. 183 R. decreto 8 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il Collegio missionario femminile di S. Francesco d'Assisi, con sede in Roma, istituito per l'istruzione delle missionarie ausiliarie dei sacerdoti che esercitano l'apostolato nei paesi pagani, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1925.

Numero di pubblicazione 461.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1925, n. 192.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Bologna-Casalecchio e Bologna-Vignola.

N. 192. R. decreto 22 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Tramvia Bologna-Casalecchio e Bologna-Vignola.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1925.

Numero di pubblicazione 462.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1925, n. 193.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie del Valdarno Superiore.

N. 193. R. decreto 22 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie del Valdarno Superiore.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1925.

Numero di pubblicazione 463.

REGIO DECRETO 1° febbraio 1925, n. 202.

Modificazioni allo statuto del Consorzio sociale delle cooperative di produzione e lavoro della provincia di Treviso, in Treviso.

N. 202. R. decreto 1° febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono approvate alcune modificazioni allo statuto del Consorzio sociale delle cooperative di produzione e lavoro della provincia di Treviso, con sede in Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1925.

Numero di pubblicazione 464.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1925, n. 203.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie municipali di Trieste.

N. 203. R. decreto 8 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie municipali di Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1925.

Numero di pubblicazione 465.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1925, n. 204.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Navigazione interna del comune di Venezia.

N. 204. R. decreto 8 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale

addetto al servizio della Navigazione interna del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1925.

Numero di pubblicazione 466.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1925, n. 205.

Erezione in Ente morale dell'istituto « Scuole professionali di Busto Arsizio », in Busto Arsizio.

N. 205. R. decreto 8 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'istituto « Scuole professionali di Busto Arsizio » in Busto Arsizio (Milano) viene eretto in Ente morale ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1925.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 22 febbraio 1925.

Scioglimento del Consiglio comunale di Orvieto (Perugia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 22 febbraio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Orvieto, in provincia di Perugia.

MAESTÀ,

In seguito alle dimissioni presentate da tutti i consiglieri comunali di Orvieto, il Prefetto ha dovuto affidare la gestione della civica azienda ad un suo Commissario, il quale ha avuto modo di accertare l'urgente necessità di molteplici provvedimenti per la riorganizzazione dei pubblici servizi e per la sistemazione finanziaria dell'Ente.

In tali condizioni di cose, e poichè la situazione locale non consente la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, al fine di munire lo straordinario amministratore di più ampi poteri che gli consentano di far fronte adeguatamente ai bisogni del Comune, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Orvieto, in provincia di Perugia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor marchese Girolamo Misciatelli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1925.

Costituzione del Comitato interministeriale per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753, portante provvedimenti per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A far parte del Comitato previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753, portante provvedimenti per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, sono chiamati i signori:

1. On. prof. Arrigo Serpieri, direttore del Regio istituto superiore agrario di Firenze, presidente;
2. Gr. uff. avv. Carlo Petrocchi, direttore generale per le opere idrauliche e le bonifiche;
3. Gr. uff. avv. Michele Jsacco, direttore generale per la viabilità ed i porti;
4. Gr. uff. prof. Alessandro Brizi, direttore generale dell'agricoltura;
5. Gr. uff. avv. Alessandro Stella, direttore generale delle foreste;
6. Gr. uff. dott. Giulio Calamani, direttore generale del credito;
7. Gr. uff. avv. Guido Marolla, direttore generale del lavoro;
8. Comm. ing. Giuseppe Marchi, ispettore superiore del Genio civile;
9. Comm. ing. Pio Calletti, ispettore superiore del Genio civile;
10. Prof. Antonio Marozzi, direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Rovigo;
11. On. prof. Guglielmo Josa, direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Campobasso;
12. Conte comm. avv. Camillo Valle, presidente della Federazione nazionale delle bonifiche;
13. Azimonti prof. Eugenio;
14. Comm. ing. Gino Casini;
15. Cav. Domenico Lacava;
16. Comm. Attilio Mazzotto.

Art. 2.

I signori direttori generali per le opere idrauliche e le bonifiche, per la viabilità ed i porti, per l'agricoltura, per le foreste, per il credito e per il lavoro hanno facoltà di farsi, rispettivamente, sostituire dai seguenti funzionari:

1. Comm. avv. Eliseo Jandolo, capo sezione nel Ministero dei lavori pubblici;
2. Comm. avv. Tito Livio Messina, ispettore centrale nel Ministero dei lavori pubblici;
3. Comm. dott. Mario Mariani, ispettore superiore nel Ministero dell'economia nazionale;
4. Comm. prof. Alberto Cotta, ispettore superiore delle foreste;
5. Comm. avv. Arnaldo Sessi, capo divisione nel Ministero dell'economia nazionale;
6. Comm. ing. Andrea Calderan, capo circolo d'ispezione per l'industria e il lavoro di Roma.

Art. 3.

A far parte dell'ufficio di segreteria del Comitato sono chiamati i signori comm. avv. Eliseo Jandolo, capo sezione nel Ministero dei lavori pubblici e comm. avv. Carlino Giuseppe, primo segretario nel Ministero dell'economia nazionale.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1925.

Estensione alla intera provincia del Carnaro della giurisdizione della Intendenza di finanza di Fiume.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 25 maggio 1924 che riserva a successive disposizioni l'estensione della giurisdizione della Intendenza di finanza del Carnaro (Fiume) al territorio del 2° circondario (Volosca) transitoriamente compreso nella giurisdizione dell'Intendenza di finanza dell'Istria;

Visto che in applicazione del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1131, già sono stati compresi nella giurisdizione dell'Intendenza di finanza di Fiume uffici doganali situati nel territorio del suddetto circondario;

Ritenuta la necessità di comprendere nella giurisdizione provinciale normale dell'Intendenza di finanza del Carnaro tutti i servizi amministrati dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

La giurisdizione dell'Intendenza di finanza di Fiume è estesa all'intera provincia del Carnaro per tutti gli uffici dipendenti dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette.

Per gli uffici suddetti situati nel 2° circondario della provincia del Carnaro che sono ancora compresi nella giurisdizione dell'Intendenza di finanza dell'Istria, il presente decreto avrà effetto dal 1° marzo 1925.

Roma, addì 6 febbraio 1925.

p. *Il Ministro*: SPEZZOTTI.

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1925.

Fissazione del numero degli agenti di cambio e misura della cauzione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 9 della legge 7 marzo 1925, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Il numero degli agenti di cambio è fissato per le seguenti Borse rispettivamente come appresso:

Milano 60 (sessanta);
Genova 45 (quarantacinque);
Torino 39 (trentanove);
Roma 39 (trentanove);
Trieste 30 (trenta);
Napoli 15 (quindici);
Firenze 5 (cinque);
Bologna 4 (quattro);
Palermo 3 (tre).

Art. 2.

La misura della cauzione, che ciascuno degli agenti di cambio è tenuto a prestare, è determinata come appresso:

per le Borse di Milano e Genova: lire un milione;
per le Borse di Roma, Torino e Trieste: lire ottocentomila;
per le Borse di Napoli Firenze, Bologna e Palermo: lire cinquecentomila.

Roma, addì 7 marzo 1925.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

DECRETO PREFETTIZIO 18 febbraio 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Feroleto Antico.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Veduto il R. decreto 19 luglio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Feroleto Antico, in provincia di Catanzaro;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Feroleto Antico, è prorogato di tre mesi.

Catanzaro, addì 18 febbraio 1925.

Il Prefetto.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298.

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art 76 del citato regolamento

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	10891 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Beverini Egle di Guido, minore, sotto la patria potestà del padre . . . . Per usufrutto: Serra Delfina fu Giacomo.	L.	80 —
»	31259	Pinto Gennaro, Raffaele e Bartolomeo fu Antonio, minori, sotto la patria potestà della madre Consalvo Maddalena di Bartolomeo, vedova di Pinto Antonio, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno)	»	35 —
P. N. 4.50 %	12344	Congregazione di Carità di Marino (Roma)	»	67.50
Cons. 5 %	240576	Parrocchia della Santissima Annunziata in Pietrastornina (Avellino)	»	1315 —
3.50 %	520336	Intestata come la precedente	»	353.50
»	520379	Intestata come la precedente	»	336 —
»	538839	Intestata come la precedente	»	17.50
»	668097	Intestata come la precedente	»	3.50
»	695990	Intestata come la precedente	»	203 —
»	740225	Intestata come la precedente	»	3.50
»	580475 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Cota Michele fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Castellano Caterina fu Francesco, dom. in Napoli . . . . Per l'usufrutto: Castellano Caterina fu Francesco	»	77 —
Cons. 5 %	25762 Polizza combattenti	Grilletti Angiolo di Giovanni	»	20 —
»	51668	Mazzarella Salvatore fu Pietro, domiciliato a Palermo. . . .	»	65 —
»	249157	Volpone Giuseppe di Giovanni, domiciliato a Bannio (Novara).	»	450 —
3.50 %	661486 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Magnaga Rosa fu Antonio, vedova di Vecchio Eugenio . . . . Per la proprietà: Vecchio Emilio fu Eugenio, minore, sotto la patria potestà della madre Magnaga Rosa fu Antonio, vedova di Vecchio Eugenio, domiciliato a Rosasco (Pavia).	»	126 —
»	661487 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . . Per la proprietà: Vecchio Teodosio fu Eugenio, minore, ecc. come la precedente.	»	126 —
»	661488 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . . Per la proprietà: Vecchio Giuseppe fu Eugenio, minore, ecc. come la precedente.	»	126 —
Cons. 5 %	295208	Chianello Di Maria di Boscogrande Chiara fu Giovanni Battista, moglie di Pintacuda Tommaso, dom. a Palermo	»	190 —
3.50 %	150875	Cappella di Santa Maria delle Grazie e di San Rocco in Carife (Avellino)	»	38.50

2

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
5% vecchio	130899 313839	Congregazione di Carità del comune di Carife in provincia di Principato Ulteriore per le cappelle di San Rocco e Santissimo Sagramento e Pio ospedale, rappresentata dal Presidente protempore, in conto dell'affranco di alcuni annui censi e canoni ammontanti in uno di L. 34.58 dovuto alle dette Cappelle dal sig. Pasquale Ciampone fu Saverio ed infissi su diversi suoi fondi, giusta lo istrumento di affranco del 1º dicembre 1866 per notaio Piccarini di Castel Baronia cui abbiasi relazione . . . . L.	30 —
Cons. 5%	3886 Polizza combattenti	Audano Stefano di Francesco, domiciliato in Asti (Alessandria). »	20 —
3.50% mista	5392	Lovece Rocco fu Luigi . . . . »	35 —
»	5642	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	4302	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	4303	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	3065	Intestata come la precedente . . . . »	140 —
»	3447	Intestata come la precedente . . . . »	140 —
»	3448	Intestata come la precedente . . . . »	140 —
Cons. 5%	249158	Bertoletti Caterina fu Giovanni, moglie di Volpone Giuseppe di Giovanni, dom. a Bannio (Novara) . . . . »	450 —
»	149094	Busacca Rosario fu Salvatore, domiciliato in San Pietro Patti (Messina) . . . . »	25 —
3.50%	724806 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Iannotti Carolina fu Matteo . . . . » Per la proprietà: Nicoletti Giovanni fu Germano, domiciliato a Vallo della Lucania (Salerno)	42 —
Certificato provvisorio per ritiro di obblig. delle Venezie emesso l' 10 settembre 192 dalla sezione di R. Tesoreria provinciale di Treviso.	3085	Canziani Ulisse di Pietro . . . . Capitale »	8700 —
3.50%	615093	Bocchino Felicia e Giuseppa fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre d'Onofrio Raffaella, vedova Bocchino, dom a Nusco (Avellino) . . . . »	52.50
Cons. 5%	112583	Coccimiglio Geniale fu Giovanni, domiciliato a New York. . . »	100 —
3.50%	9364	Chiesa Parrocchiale di Santa Maria delle Grazie in Sillavengo (Novara) . . . . »	315 —
»	167193	Intestata come la precedente . . . . »	17.50
»	199080	Intestata come la precedente . . . . »	42 —
»	213756	Intestata come la precedente: rappresentata dal parroco pro-tempore . . . . »	17.50
»	15134	Prebenda Parrocchiale di Santa Maria in Sillavengo (Novara). »	7 —
»	804730	Beneficio Parrocchiale di Santa Maria di Sillavengo (Novara) vincolata . . . . »	10.50
»	83882	Legato Monti amministrato dal parroco pro-tempore della Chiesa di Santa Maria in Sillavengo (Novara) . . . . »	24.50
Certificato provvisorio pel ritiro di obblig. definitive del prestito delle Venezie rilasciato dalla sezione di R. Tesoreria di Trieste il 12 settembre 1924.	1779	Dalla Pozza Pio fu Luigi, domiciliato a Udine . . . . Capitale »	39.800 —
3.50% mista	635	Calvelli Rocco fu Antonio, domiciliato a Roma . . . . »	3.50
Cons. 5%	198895	Cantù Cesare di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Milano . . . . »	440 —
»	198896	Cantù Paolo di Giuseppe, minore, ecc. come la precedente. . . »	440 —
»	198900 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Cantù Giuseppe fu Faustino . . . . » Per la proprietà: Cantù Rosa di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano	110 —

Roma, 31 dicembre 1924.

Il Direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 29).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 182 — Data della ricevuta: 9 maggio 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione della ricevuta: Ferraro Ferdinando fu Francesco — Titoli del Debito pubblico al portatore: n. 6 — Ammontare della rendita L. 300 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 183 — Data della ricevuta: 9 maggio 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza: Intestazione della ricevuta: Ferraro Ferdinando fu Francesco — Titoli del Debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 2400 P. N. 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 889 — Data della ricevuta: 13 novembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Imperiale Domenico fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 3036 consolidato 4.50 per cento con decorrenza dal 1° ottobre 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 marzo 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 54

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 7 marzo 1925

	Media		Media
Parigi	126 87	Belgio	124 26
Londra	116 833	Olanda	9 86
Svizzera	472 12	Pesos oro	22 —
Spagna	347 67	Pesos carta	9 69
Berlino (marco oro)	5 84	New-York	24 558
Vienna (Shilling)	3 425	Oro	473 85
Praga	72 75	Belgrado	39 30
Dollaro canadese	24 42	Budapest	0 0338
Romania	12 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 83
	3.50 % » (1902)	75 25
	3.00 % lordo	51 33
	5.00 % netto	98 57
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 45

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio speciale per la bonifica del Brancolo in San Canziano (Trieste).

Con decreto Reale del 20 gennaio 1925, n. 20284, registrato alla Corte dei conti addì 9 febbraio 1925, al registro 2, foglio 523, su proposta del Ministero dei lavori pubblici è stato costituito il Consorzio speciale per la bonifica del Brancolo in San Canziano d'Isonzo in provincia di Trieste.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi interni per vice-segretario e vice-ragioniere nell'Amministrazione dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 53 comma 1° lettera *a*) e comma 2° del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Veduto l'art. 198 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per vicesegretario nell'Amministrazione dell'interno fra impiegati del gruppo *B* e *C* dell'Amministrazione stessa in servizio alla data del 30 settembre 1922, che siano muniti del titolo di studio prescritto per l'ammissione agli impieghi di prima categoria nell'Amministrazione dell'interno.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono presentare al Ministero dell'interno (ufficio del personale) non oltre il 15 aprile 1925:
1° domanda in carta da bollo da L. 3;
2° diploma originale di laurea in giurisprudenza o diploma finale dell'Istituto di scienze sociali di Firenze.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno sostenere due prove scritte ed una orale.

Art. 4.

Le prove scritte verseranno sul:
1° diritto civile: del rapporto giuridico delle persone - del possesso - dei diritti reali - dei diritti d'obbligazione;
2° diritto amministrativo e costituzionale.

Art. 5.

L'esperimento orale verserà sulle materie che formano oggetto degli esami scritti e sulle seguenti materie:
1° diritto penale (libro 1°);
2° elementi di diritto commerciale;
3° nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;
4° *a*) legge sulla stampa;
b) legge elettorale politica;
c) legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e sulle relazioni tra lo Stato e la Chiesa;
d) ordinamento ed attribuzione del Consiglio di Stato;
e) attribuzione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;
f) legge sul contenzioso amministrativo;
g) legge sui conflitti di attribuzione;
h) legge comunale e provinciale e relativo regolamento;
i) ordinamento ed attribuzioni della Corte dei conti;
k) legge e regolamenti della pubblica sicurezza;

l) legge e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Gli esami scritti avranno luogo entro il mese di maggio, in Roma, al Ministero dell'interno.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

a) di un funzionario del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 4° il quale abbia la direzione effettiva di un servizio, presidente,

b) di un primo referendario del Consiglio di Stato;

c) di un viceprefetto ff. di capo divisione al Ministero dell'interno.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del gruppo *A* di grado non inferiore al 9°.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte non meno di sette decimi.

Nella prova orale il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sette decimi per conseguire la idoneità.

Art. 8.

Per quanto concerne lo svolgimento della prova di esami sono applicabili le disposizioni contenute nel cap. 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

I candidati che otterranno l'idoneità dovranno essere nominati vicesegretari nell'Amministrazione dell'interno, con riserva di anzianità rispetto ai funzionari ex combattenti, anche di altre Amministrazioni, che eventualmente potranno ottenere la nomina di vicesegretario nella Amministrazione dell'interno, mediante passaggio di categoria quali ex combattenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1925.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI

Il Ministro per l'interno: FEDERZONI.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 53 comma 1° lettera *a*) e comma 2° del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Veduto l'art. 198 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per viceragioniere nell'Amministrazione dell'interno fra impiegati del gruppo *C* dell'Amministrazione stessa, in servizio alla data del 30 settembre 1922, che siano muniti del titolo di studio prescritto per l'ammissione agli impieghi di seconda categoria nell'Amministrazione dell'interno.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono presentare al Ministero dell'interno (ufficio del personale) non oltre il 15 aprile 1925:

1° domanda in carta da bollo da L. 3;

2° diploma di ragioniere rilasciato da un istituto tecnico del Regno o altro dei titoli di cui alla lettera *b*) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art 3.

Gli aspiranti dovranno sostenere due prove scritte ed una orale.

Art. 4.

Le prove scritte verseranno sulle seguenti materie:

1° nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;

2° ragioneria ed aritmetica applicata.

Art. 5.

L'esperimento orale verserà sulle materie che formano oggetto degli esami scritti e sulle seguenti materie:

1° nozioni di diritto civile,

2° nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

3° nozioni di diritto commerciale.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

a) di un funzionario del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 4°, il quale abbia la direzione effettiva di un servizio, presidente;

b) di un primo referendario della Corte dei conti;

c) di un ispettore superiore di ragioneria dell'Amministrazione dell'interno.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del gruppo *A* di grado non inferiore al 9°.

Art. 7.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte non meno di sette decimi.

Nella prova orale il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sette decimi per conseguire la idoneità.

Art. 8.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esami sono applicabili le disposizioni contenute nel cap. 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n 2960

Gli esami scritti avranno luogo entro il mese di maggio, in Roma, al Ministero dell'interno.

Art. 9.

I candidati che otterranno l'idoneità dovranno essere nominati viceragionieri nell'Amministrazione dell'interno con riserva di anzianità rispetto ai funzionari ex combattenti, anche di altra Amministrazione, che eventualmente potranno ottenere la nomina di viceragioniere nell'Amministrazione dell'interno, mediante passaggio di categoria quali ex combattenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1925.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI

Il Ministro per l'interno: FEDERZONI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga del concorso a 5 posti di professore straordinario di lingua italiana, storia e geografia nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 28 novembre 1924 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre successivo, economia nazionale, foglio 25), con il quale venne bandito il concorso, per esami e per titoli, a 5 posti di professore straordinario di lingua italiana, storia e geografia nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie;

Ritenuta l'opportunità di prorogarne la scadenza;

Decreta:

La scadenza del concorso per 5 posti di professore straordinario di lingua italiana, storia e geografia nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie, bandito con il citato decreto Ministeriale 28 novembre 1924, è prorogato al 16 marzo 1925.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1925.

Il Ministro: NAVA.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.